

SENT. N° 2015/07
REP. N° 1576/07

N.65714/03 R.G.
N. reg. sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIII Civile

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

oggetto: risarcimento danni
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, posta in decisione all'udienza del 13.10.06 promossa con atto di citazione notificato in data 24.10.03 a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] come da procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso la stessa sito in [redacted]

attrice

contro

[redacted]
[redacted] già rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] come da procura a margine della comparsa di risposta con domicilio eletto presso lo stesso sito in [redacted]

convenuta

[redacted] rappresentata e difesa dagli avv. [redacted] come da procura a margine in calce all'atto di citazione per chiamata di terzo con domicilio eletto presso gli stessi sito in [redacted]

convenuta

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.10.03 [redacted] nella sua qualità di conduttrice dell'unità immobiliare sita in [redacted] conveniva in giudizio la locatrice [redacted] - rispettivamente quale appaltatrice ed assicuratrice - chiedendone la condanna in via fra loro solidale al risarcimento dei danni materiali diretti (quantificati in euro 9.310) ed indiretti ad essa occorsi a seguito delle infiltrazioni d'acqua piovana determinatesi nell'appartamento per i lavori di ristrutturazione inerenti il fabbricato, previo accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione alla diversa funzione rivestita. Deduceva l'attrice che i lavori, iniziati nel mese di febbraio dell'anno 2002, avevano cagionato ripetuti episodi di infiltrazioni denunciati sia alla locatrice che all'appaltatrice ; nonostante le richieste di intervento urgente ed i sopralluoghi effettuati, le proposte di liquidazione dei danni erano state respinte da essa attrice per l'incongruità dell'importo offerto, sì che essa aveva provveduto ad eseguire direttamente le opere necessarie per il ripristino sostenendo un esborso pari ad euro [redacted]

Si costituivano in giudizio la [redacted] mentre la convenuta [redacted], pur ritualmente citata, rimaneva contumace.

L'appaltatrice contestava l'entità del danno asserito facendo rilevare che la compagnia di assicurazione incaricata della liquidazione del sinistro aveva formulata offerta adeguata al ristoro ; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa e, in subordine, agiva in manleva nei confronti della [redacted] per l'importo dell'eventuale condanna disposta nei suoi confronti.

La compagnia di assicurazione, dal canto suo, eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla domanda formulata dall'attrice essendo quest'ultima terza rispetto al contratto di assicurazione. Contesteva, altresì, l'operatività della garanzia assicurativa per carenza dei presupposti.

Disposta c.t.u. sulle condizioni dell'immobile , all'esito le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe evidenziate nel corso dell'udienza del 13.10.06 ove la causa veniva trattenuta per la decisione , previa concessione dei termini rituali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla [REDACTED]

[REDACTED] - la cui deliberazione ha carattere preliminare - è fondata.

Invero, il contratto di assicurazione in data 27.6.00 allegato in atti risulta sottoscritto dalla [REDACTED] per la responsabilità civile relativa all'attività da essa svolta di "costruzione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati" e detta società figura essere il solo soggetto assicurato. Ciò posto, risulta condivisibile l'eccezione sollevata atteso che il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione solo nelle ipotesi di danni cagionati dalla circolazione di veicoli, stante il disposto di cui all'art. 18 L. nr. 990/69, mentre nel caso di specie l'attrice risulta terza rispetto al contratto citato. Nè può concludersi nel senso richiesto dall'attrice alla luce della proposta di liquidazione allegata sub doc. 3), atteso che detta comunicazione non vale a sostanziare la legittimazione all'azione diretta da parte del soggetto asseritamente danneggiato.

Tanto premesso, venendo a trattare del merito della domanda deve ritenersi la stessa fondata nei limiti di ragione. Premesso che la convenuta [REDACTED] non ha contestato l'"an" della pretesa e che la c.t.u. espletata ha riscontrato sotto il profilo eziologico la narrativa attorea, resta da valutare l'entità del danno occorso all'attrice alla stregua delle conclusioni della consulenza effettuata in epoca successiva agli interventi di ripristino realizzati dall'attrice. La necessità di tempestivo intervento risulta comprovata dalla tipologia dei danni e dalla comunicazione in data 26.8.02 di richiesta di sollecito riscontro (la quale, a sua volta, fa riferimento a numerosi solleciti telefonici ed ai sopralluoghi eseguiti). Il consulente ha accertato la realizzazione di interventi diretti a ripristinare l'agibilità dei locali ed ha concluso per un esborso complessivo pari ad euro [REDACTED] dovendosi i lavori ulteriori indicati nella fattura allegata dall'attrice considerare non congrui in relazione al danno determinatosi. Pertanto, la somma indicata, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'esborso sino all'effettivo soddisfo, rappresenta l'importo che la [REDACTED], in qualità di locatrice, e la [REDACTED] in qualità di appaltatrice devono essere tenute a rifondere in via fra loro solidale all'attrice.

Quanto alla prima, la responsabilità deriva dal disposto di cui all'art. 1577 c.c. trattandosi di riparazioni di carattere urgente in relazione alle quali parte attrice ha dimostrato di avervi provveduto direttamente previo avviso alla locatrice; quanto alla seconda, la responsabilità attiene alla previsione di cui all'art. 2043 c.c. essendo

2

documentata - alla stregua della narrativa della citazione - la responsabilità della stessa nella causazione delle infiltrazioni.

Da ultimo deve essere vagliata la posizione della compagnia di assicurazione [redacted] avendo la [redacted] svolto specifica domanda di manleva nei suoi confronti. Sussiste, ad avviso di questo giudice, la garanzia assicurativa non risultando condivisibili le contestazioni sollevate dalla [redacted]

Invero, alla stregua del dato letterale invocato, ossia, l'art. 1) lett. a) delle disposizioni limitative della garanzia, l'evento determinatosi nell'immobile dell'attrice, ossia, le infiltrazioni d'acqua costituisce proprio un "fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione" essendo indubbiamente tale accadimento avvenuto involontariamente in occasione dell'attività dei lavori inerenti la ristrutturazione del fabbricato. Parimenti, non può essere invocato il disposto di cui all'art. 1914 c.c. risultando - di contro - dalla documentazione in atti una condotta di sollecito interessamento da parte dell'impresa assicurata ai fini della definizione della vicenda, cui ha fatto seguito il legittimo rifiuto opposto dalla danneggiata per la ritenuta incongruità della proposta.

Quanto evidenziato comporta l'accoglimento della richiesta di manleva.

Null'altro può essere liquidato a titolo di danno, in particolare, non risulta fornita prova circa i danni "materiali indiretti" per il mancato utilizzo dell'alloggio occorsi all'attrice, essendosi la stessa limitata a chiederne il ristoro in via equitativa: detto criterio di liquidazione non può valere a surrogare una carenza probatoria, essendo onere della parte fornire elementi di riscontro circa la sussistenza del danno lamentato.

Le spese di lite sostenute dall'attrice - liquidate come in dispositivo - vanno poste a carico delle soccombenti [redacted] in via fra loro solidale, mentre la convenuta in manleva [redacted] è tenuta a rifondere quelle sostenute dalla [redacted] nella misura liquidata in dispositivo attesa la sua soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano sez. XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Q

1) dichiara l'attrice carente di legittimazione attiva riguardo alla domanda proposta nei confronti della [REDACTED]

2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità delle convenute [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa le condanna - in via fra loro solidale - al risarcimento dei danni occorsi all'attrice quantificati in euro [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'esborso sino all'effettivo soddisfo;

3) condanna la convenuta [REDACTED] a manlevare l'assicurata [REDACTED] in relazione all'importo indicato ed a quello relativo alle spese di lite;

4) condanna le convenute [REDACTED] in via fra loro solidale a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite liquidate in Euro di cui euro per onorari, oltre i.v.a. e c.n.p.a. e la [REDACTED] a rifondere alla [REDACTED] le spese di lite dalla stessa sostenute pari Euro di cui euro per onorari, oltre i.v.a. e c.n.p.a. .

Così deciso in Milano, il 15 febbraio 2007.

Il Giudice

Dot. Carmela Gallina

